



# Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, e la Confederazione svizzera sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013

## A.C. 1677

Dossier n° 226 - Schede di lettura  
5 novembre 2019

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1677
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013
Iniziativa:	Governativa
Firma dell'Accordo:	Sì
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	4
Date:	
presentazione:	13 marzo 2019
assegnazione:	13 maggio 2019
Commissione competente :	III Affari esteri
Sede:	referente
Pareri previsti:	I (Aff. costituzionali), IV (Difesa), IX (Trasporti), X (Att. produttive) e XIV (Pol. Unione europea)
Oneri finanziari:	Sì

Per la prestazione di servizi di GNSS (*Global Navigation Satellite Systems*) la Commissione europea ha lanciato, di concerto con l'Agenzia spaziale europea (ESA), un **programma europeo di posizionamento globale satellitare** costituito dalla componente GALILEO – sistema di posizionamento globale satellitare – e dalla componente EGNOS (*European Geostationary Navigation Overlay System*), che si inserisce in maniera complementare nei sistemi dedicati alla navigazione globale già esistenti, migliorandone e diffondendone i dati.

Il **sistema di navigazione Galileo** sarà dotato complessivamente di **30 satelliti e stazioni di terra** che permetteranno, a partire dal 2020, di navigare in tutto il mondo **con un'accuratezza superiore all'attualmente più diffuso sistema americano GPS**. Il sistema Galileo, concepito principalmente per usi civili e commerciali, comprende tuttavia anche i *Public Regulated Services* (Prs), servizi riservati alle autorità governative per un utilizzo destinato alla difesa e sicurezza nazionale. Attualmente sono in orbita 26 satelliti, dei quali gli ultimi quattro sono stati lanciati nel luglio 2018.

Il servizio complementare geostazionario europeo di navigazione (EGNOS) è stato progettato per accrescere l'affidabilità e la precisione della navigazione via satellite potenziando il sistema GPS americano. La sua funzione principale è quella del geoposizionamento ad alta accuratezza. EGNOS rende i servizi di navigazione satellitare esistenti utilizzabili anche per applicazioni critiche sul piano della sicurezza come le operazioni di volo e di atterraggio degli aerei o la conduzione di navi attraverso canali stretti. Si tratta della prima iniziativa europea in materia di navigazione satellitare e di una tappa fondamentale verso la realizzazione di Galileo.

## Contenuto dell'accordo

Il 18 dicembre 2013, l'Unione europea e la Svizzera hanno firmato l'Accordo sui programmi europei di navigazione satellitare che, in attesa della sua entrata in vigore, viene applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2014. La Svizzera l'ha ratificato l'Accordo il 7 luglio 2015.

Il presente Accordo ha l'obiettivo di formalizzare ed approfondire la stretta integrazione della Svizzera ai programmi europei di navigazione satellitare. La Svizzera ha collaborato al programma GALILEO fin dai suoi inizi ed ha fornito un contributo politico, tecnico e finanziario a tutte le sue fasi del in quanto membro dell'Agenzia spaziale europea (ESA), nonché attraverso la sua partecipazione, a livello informale, alle strutture comunitarie di *governance* specifiche del programma.

L'accordo si compone di **27 articoli** e di **due allegati**, che formano parte integrante dell'accordo stesso.

Articolo 1. – Definisce l'**obiettivo** dell'accordo, volto a rafforzare la cooperazione a lungo termine tra le Parti nel campo della navigazione satellitare, sotto controllo civile, in particolare mediante la partecipazione della Svizzera ai programmi GNSS.

Articolo 2. – Illustra la **terminologia** dell'accordo, al fine di assicurarne la comprensione.

Articolo 3. – Stabilisce i **principi** cui deve ispirarsi l'attività di cooperazione: reciproco vantaggio, reciproca possibilità di avviare attività di cooperazione, scambio di informazioni, tutela dei diritti di proprietà intellettuale, libertà di fornire servizi e commercio.

Articolo 4. – Definisce i **settori dell'attività di cooperazione**: spettro radio, ricerca e formazione scientifiche, appalti, cooperazione industriale, diritti di proprietà intellettuale, controllo delle esportazioni, sviluppo del commercio e del mercato, norme, certificazione e misure di regolamentazione, sicurezza, scambio di informazioni classificate, scambi di personale e accesso ai servizi. Precisa inoltre che l'Accordo non pregiudica l'autonomia istituzionale dell'Unione europea relativamente alla regolamentazione dei programmi GNSS, Nè la struttura stabilita per le operazioni connesse ai programmi GNSS.

Articolo 5. – Riguarda lo **spettro radio** e la cooperazione sulle questioni ad esso attinenti nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).

Articolo 6. – E' relativo alla **ricerca e formazione scientifiche** e prevede la promozione di attività comuni e l'impegno a definire un meccanismo adeguato volto ad assicurare effettivi contatti e partecipazione ai programmi.

Articolo 7. – Si riferisce agli **appalti**, nel quadro degli accordi sottoscritti in materia.

Articolo 8. – In materia di **cooperazione industriale**, le Parti si impegnano a sostenere le rispettive industrie, anche mediante la creazione di *joint ventures* e la partecipazione della Svizzera alle pertinenti associazioni industriali europee e viceversa al fine del buon funzionamento dei sistemi europei di navigazione satellitare e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi di Galileo.

Articolo 9. – Riguarda la protezione dei **diritti di proprietà intellettuale** conformemente alle norme internazionali più rigorose, stabilite dall'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà individuale attinenti al commercio (TRIPS) dell'OMC.

Articolo 10. – Tratta della politica di **controllo delle esportazioni e di non proliferazione** concernente i programmi europei di GNSS.

Articolo 11. – Riguarda lo **sviluppo del commercio e del mercato** e prevede che le parti incoraggino gli investimenti e le misure adeguate per agevolare tale espansione.

Articolo 12. – In materia di **norme, certificazione e misure di regolamentazione** le Parti sostengono lo sviluppo di norme Galileo ed EGNOS e di promuovere la loro applicazione su scala mondiale, privilegiando l'interoperabilità con altri GNSS. Tra gli obiettivi di tale coordinamento è compresa la promozione dell'uso ampio e innovativo dei servizi Galileo per scopi aperti, commerciali e la protezione della vita umana. Le Parti adottano le misure necessari per consentire un utilizzo completo di GALILEO nei territori soggetti alla loro rispettiva giurisdizione.

Articolo 13. – Tratta della **sicurezza** e delle misure da adottare dalle Parti a garanzia dei servizi di

navigazione satellitare, delle relative infrastrutture e delle attività critiche sui rispettivi territori.

Articolo 14. – Disciplina lo **scambio di informazioni classificate**, in conformità agli accordi che la Svizzera ha sottoscritto a tale fine.

Articolo 15. – Disciplina le **modalità di accesso** della Svizzera ai servizi di GNSS.

Articolo 16. – Disciplina la **partecipazione Svizzera all'agenzia dei GNSS europei**, alle condizioni che dovranno essere stabilite in un accordo tra l'UE e la Svizzera.

Articolo 17. – Disciplina la **partecipazione della Svizzera ai comitati del programma di GNSS**, in qualità di osservatori e senza diritto di voto.

Articolo 18. – Riguarda i **finanziamenti** e disciplina il **contributo svizzero** al finanziamento dei programmi europei di GNSS, stabilendo che viene calcolato proporzionalmente al rapporto tra il PIL della Svizzera e la somma dei PIL degli Stati membri, calcolati a prezzi di mercato.

Articolo 19. – Tratta della (non) responsabilità della Svizzera derivante dalla (non) proprietà dei GNSS.

Articolo 20. – Tratta dell'istituzione di un **Comitato misto**, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'accordo.

Articolo 21. – Prevede **consultazioni** e regolari scambi di informazioni tra le Parti.

Articolo 22. – Prevede **misure di salvaguardia**, compresa la sospensione di una o più attività di cooperazione.

Articolo 23. – Tratta della **risoluzione delle controversie** inerenti all'interpretazione o all'applicazione dell'accordo mediante consultazione in sede di Comitato misto.

Articolo 24. – Stabilisce che gli **allegati** costituiscono parte integrante dell'accordo.

Articolo 25. – Prevede la possibilità di revisione dell'accordo.

Articolo 26. – Disciplina le modalità di denuncia dell'accordo, attraverso la notifica di tale decisione all'altra Parte.

Articolo 27. – Prevede che l'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell'ultima notifica di approvazione.

#### ALLEGATI.

I. Procedura di arbitrato – Definisce le linee guida per il ricorso alla procedura arbitrale.

II. Contributo finanziario della Svizzera ai programmi europei di GNSS – Definisce le modalità di definizione, gestione ed erogazione del contributo finanziario da parte svizzera.

## Contenuto del disegno di legge di ratifica

*Si segnala che nella XVII legislatura era stato presentato al Senato il disegno di legge recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo in esame. L'esame del provvedimento, concluso dalla 3<sup>a</sup> Commissione in sede referente, non ha proseguito il suo iter per la conclusione della legislatura.*

Il disegno di legge, in commento, si compone di quattro articoli: gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione.

L'articolo 3 contiene una clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale dall'attuazione della legge non devono derivare oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 4 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Accompagnano il disegno di legge anche un'Analisi tecnico-normativa e una Dichiarazione di esclusione dall'AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento s'inquadra nell'ambito delle materie "**politica estera e rapporti internazionali dello Stato**" (art. 117, secondo comma, lettera a) Cost.) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

